

---

**PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, IN AMBITO COMUNITARIO, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI AGENZIA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA E SERVIZI DI SUPPORTO COMPLEMENTARI PER L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

---

**PROCEDURA DI GARA  
CIG 94064407D8  
IDENTIFICATIVO SINTEL N. 159838318**

**DISCIPLINARE DI GARA**

<i>PREMESSE</i> .....	<i>4</i>
<i>ART. 1 – PIATTAFORMA TELEMATICA</i> .....	<i>4</i>
§ <i>1.1 – PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE</i> .....	<i>4</i>
§ <i>1.2 – DOTAZIONI TECNICHE</i> .....	<i>6</i>
§ <i>1.3 – IDENTIFICAZIONE</i> .....	<i>6</i>
<i>ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI</i> .....	<i>6</i>
§ <i>2.1 - DOCUMENTI DI GARA E MODULISTICA</i> .....	<i>7</i>
§ <i>2.2 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI</i> .....	<i>7</i>
§ <i>2.3 - FORME DELLE COMUNICAZIONI</i> .....	<i>8</i>
<i>ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI</i> .....	<i>9</i>
§ <i>3.1 – DURATA DELL'APPALTO</i> .....	<i>9</i>
§ <i>3.2 – OPZIONE DI PROROGA TECNICA</i> .....	<i>10</i>
§ <i>3.3 – REVISIONE PREZZI</i> .....	<i>10</i>
<i>ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE</i> .....	<i>10</i>
<i>ART. 5 - REQUISITI GENERALI</i> .....	<i>11</i>
<i>ART. 6 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA</i> .....	<i>11</i>
§ <i>6.1 - REQUISITO SPECIALE DI IDONEITÀ PROFESSIONALE</i> .....	<i>12</i>
§ <i>6.2 - REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE</i> .....	<i>12</i>
§ <i>6.3 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE</i> .....	<i>13</i>
§ <i>6.4 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI</i> .....	<i>15</i>
<i>ART. 7 - AVVALIMENTO</i> .....	<i>15</i>
<i>ART. 8 – SUBAPPALTO</i> .....	<i>17</i>
<i>ART. 9 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI COSTITUZIONE</i> .....	<i>17</i>
<i>ART. 10 - SOPRALLUOGO</i> .....	<i>19</i>
<i>ART. 11 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> .....	<i>19</i>
<i>ART. 12 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA</i> .....	<i>20</i>
<i>ART. 13 - SOCCORSO ISTRUTTORIO</i> .....	<i>21</i>
<i>ART. 14 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "BUSTA AMMINISTRATIVA"</i> .....	<i>22</i>

§ 14.1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE .....	22
§ 14.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE).....	24
§ 14.3 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO .....	25
§ 14.4 - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267.....	25
§ 14.5 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI .....	25
ART. 15 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “BUSTA TECNICA” .....	27
ART. 16 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “BUSTA ECONOMICA” .....	29
§ 16.1 - OFFERTA ECONOMICA A SISTEMA.....	29
ART. 17 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	30
§ 17.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (QUALITATIVA) .....	30
§ 17.2 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DEI CRITERI/SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE DI CUI AI PUNTI DA 1 A 4 DELLA TABELLA N. 1 CHE PRECEDE .....	32
§ 17.3 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.	33
ART. 18 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	34
§ 18.1 - PRIMA FASE PROCEDURALE DELLA GARA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	34
§ 18.2 - COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	35
§ 18.3 - APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA OFFERTA TECNICA E DELLA BUSTA TELEMATICA OFFERTA ECONOMICA.	35
§ 18.4 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	36
ART. 19 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	36
ART. 20 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO .....	37
ART. 21- OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	38
ART. 22 - CODICE DI COMPORTAMENTO.....	39
ART. 23 - ACCESSO AGLI ATTI.....	39
ART. 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	39
ART. 25- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	39

## PREMESSE

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, per brevità, denominata "**Autorità**" o "**Amministrazione**"), con la determinazione (*provvedimento a contrarre*) del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse del 28 settembre 2022, n. 75/DAGR/2022, ha disposto di affidare, ad un qualificato operatore economico, l'appalto inerente lo svolgimento dei servizi di agenzia di comunicazione integrata e servizi di supporto complementari - il tutto come meglio esplicitato nel Capitolato tecnico - da rendere alla Direzione Comunicazione Specialistica e Mass media (di seguito, per brevità, denominata "**DCSM**") dell'Autorità.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta - ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito, per brevità, denominato "**Codice**") - con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL di e-Procurement di Regione Lombardia accessibile dall'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria> (di seguito, per brevità, denominata "**Piattaforma SINTEL**") e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Alla presente procedura di gara, trattandosi di appalto di servizio, si applicano pertanto tutte le disposizioni previste dal Codice e le norme e disposizioni dallo stesso espressamente richiamate, per quanto applicabili per le procedure di affidamento di prestazione di servizi, ivi compreso le disposizioni di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. (di seguito, per brevità, denominato "**DL n. 76/2020**").

Per tutto quanto non espressamente citato negli atti di gara sono applicabili - oltre alle disposizioni richiamate nel Codice ed applicabili agli appalti di servizio - altre leggi e regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e di Procedura Civile.

Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento del predetto servizio sono meglio specificate nei documenti "**Condizioni di contratto**" e "**Capitolato Tecnico**", quali parti integranti e sostanziali della procedura di gara.

Il Responsabile del procedimento (di seguito, per brevità, denominato "**RUP**") - ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice - è il dott. Gian Luca Spitella (indirizzo e-mail: [gspitella@arera.it](mailto:gspitella@arera.it)), Direttore della DCSM dell'Autorità.

Il luogo di svolgimento del servizio è Milano (codice NUTS ITC4C).

Il Codice Univoco intervento (CUI) della presente procedura di gara è S97190020152202100002.

La pubblicità del bando di gara avviene mediante: (i) trasmissione in via telematica all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; (ii) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5ª Serie speciale; (iii) pubblicazione sul sito internet, profilo di committente, dell'Autorità ([https://www.arera.it/it/bandi\\_gara.htm](https://www.arera.it/it/bandi_gara.htm)); (iv) pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (<https://www.serviziopubblici.it>); (v) pubblicazione sul sito <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>; (vi) pubblicazione dell'estratto del bando di gara su quattro quotidiani ai sensi del decreto del 2 dicembre 2016, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 32, comma 4, del Codice, nonché ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DL n. 76/2020, il termine del procedimento è fissato in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione, qualora ne ricorrano i presupposti, di differire il predetto termine, previa espressa comunicazione di posticipo.

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale insieme a tutti gli altri documenti di gara, contiene le norme e le regole concernenti la partecipazione alla procedura della gara, alla compilazione e presentazione dell'offerta (qualitativa ed economica), ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione.

## ART. 1 – PIATTAFORMA TELEMATICA

### § 1.1 – PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura di gara aperta telematica si svolgerà attraverso la Piattaforma SINTEL, mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione delle offerte, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Il funzionamento della Piattaforma SINTEL avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del

Regolamento UE n. 910/2014, del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma SINTEL comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma SINTEL. L'utilizzo della Piattaforma SINTEL avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma SINTEL.

L'Autorità non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma SINTEL;
- utilizzo della Piattaforma SINTEL da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare di gara e a quanto previsto nel documento denominato "*Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma SINTEL*" (ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma SINTEL o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'Autorità può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma SINTEL e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina [https://www.arera.it/it/bandi\\_gara.htm](https://www.arera.it/it/bandi_gara.htm) dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. L'Autorità si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. La Piattaforma SINTEL garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma SINTEL è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma SINTEL sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma SINTEL è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC(IEN) di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "*Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma SINTEL*", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma SINTEL è accessibile sempre.

Ferme in via prioritaria tutte le disposizioni contenute nel presente Disciplinare di gara, con il solo obiettivo di fornire agli operatori economici concorrenti un supporto tecnico nella predisposizione dei documenti delle procedure svolte in

SINTEL è stato predisposto, in allegato al presente Disciplinare di gara, il documento di supporto “*La procedura in SINTEL*”.

Altra documentazione utile è presente su SINTEL all’indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto>.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono, inoltre, contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori economici e nelle “Domande frequenti” messi a disposizione su SINTEL.

### **§ 1.2 – DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento “*Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma SINTEL*”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma SINTEL;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **§ 1.3 – IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma SINTEL.

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico e successiva sua registrazione alla Piattaforma SINTEL, secondo quanto indicato nel documento “*Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma SINTEL*”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.

L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla Piattaforma SINTEL si può contattare il contact center telefonando al numero verde 800.116.738 (dall’estero +39 0239331780 assistenza in lingua italiana), ovvero scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: [supportoacquistipa@ariaspa.it](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it).

### **ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

## § 2.1 - DOCUMENTI DI GARA E MODULISTICA

La documentazione di gara comprende tutti i seguenti documenti e relativi allegati in essi richiamati:

- a) *Bando di gara comunitario e nazionale.*
- b) *Disciplinare di gara e relativi allegati:*
  - *modelli da n. 1 a n. 1-quater “Istanza di partecipazione”;*
  - *modello n. 2 “Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)” da presentare a cura degli operatori economici concorrenti di cui al successivo art. 4;*
  - *documento “Guida alla compilazione del DGUE”;*
  - *modello n. 3 “Dichiarazione dell’impresa ausiliaria” [in ipotesi di avvalimento];*
  - *allegato 1 di cui al successivo art. 15 (punti 15.1, 15.2, 15.5 e 15.6) del presente Disciplinare, contenente il brief per la creatività del progetto cornice “CAMPAGNA FINE TUTELA DOMESTICI” (paragrafo 1) e il brief per la pianificazione degli spazi del progetto cornice “CAMPAGNA FINE TUTELA DOMESTICI” (paragrafo 2).*
- c) *Patto di integrità tra l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici. (cfr. “Misura M11” del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 adottato dall’Autorità giusta deliberazione del 25 gennaio 2022, 21/2022/A).*
- d) *Condizioni di contratto.*
- e) *Capitolato Tecnico.*
- f) *Documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma SINTEL” versione 27 luglio 2022 [file “M-1CRSS-000-02 Modalità tecniche utilizzo 52 0 6.pdf”].*
- g) *Documento di supporto “La procedura in SINTEL”.*

Tutta la documentazione di gara è in formato elettronico sottoscritta digitalmente dal Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all’Elenco di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito [www.agid.gov.it](http://www.agid.gov.it).

La documentazione ufficiale di gara, successivamente alla data di pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sarà resa accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul sito internet <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>, nonché sul sito internet dell’Autorità, profilo di committente, [www.arera.it/it/bandi\\_gara.htm](http://www.arera.it/it/bandi_gara.htm).

In caso di discordanza tra la documentazione di gara caricata sui suddetti siti, fa fede la documentazione ufficiale pubblicata su SINTEL.

## § 2.2 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni complementari e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, devono essere presentate esclusivamente in lingua italiana e trasmesse all’Autorità per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla Piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura identificata dal n. **159838318**

Ai sensi di legge, il concorrente con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nella predetta sezione “Comunicazioni procedura” della Piattaforma SINTEL.

**Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di chiarimento viene tassativamente previsto per le ore 14.00 del 28 ottobre 2022**, conseguentemente l’Amministrazione non sarà tenuta a fornire risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato, senza che il concorrente possa avanzare pretese di qualunque tipo.

**L’Autorità fornirà le relative risposte in formato elettronico entro il 4 novembre 2022.**

Non sono ammessi né chiarimenti telefonici né di persona.

Si precisa che verranno forniti unicamente chiarimenti relativi alle modalità formali di partecipazione alla gara e/o inerenti all’esecuzione del servizio, e non relativi a quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il Codice o altre leggi



in materia di appalti pubblici. Gli operatori economici sono, pertanto, invitati a procedere come più ritengono opportuno ai fini dell'ammissione alla procedura, posto che la decisione ultima sulla loro ammissibilità o meno in base alla documentazione amministrativa presentata sarà effettuata unicamente in sede di gara.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

È cura dell'Autorità inviare la risposta al quesito posto al singolo concorrente richiedente attraverso il medesimo canale "Comunicazioni procedura" presente sulla Piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

I quesiti e le risposte fornite saranno, se ritenuti sostanziali dall'Amministrazione, comunque resi disponibili, in forma anonima, a tutti attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla Piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura. Eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno rese pubbliche mediante la medesima funzionalità.

Ogni informazione resa pubblica dall'Autorità tramite la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla Piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura, si presume conosciuta; pertanto, è responsabilità unica dell'operatore economico partecipante verificare puntualmente quanto ivi pubblicato dall'Autorità ai fini della presente procedura di gara.

Le note di precisazione e di chiarimento pubblicate su SINTEL dall'Autorità fino al termine di presentazione delle offerte, e conseguentemente rese pubbliche, sono da considerarsi parte integrante della documentazione di gara e formano un unico *corpus* documentale.

Quanto reso pubblico dall'Autorità mediante le funzionalità della Piattaforma SINTEL sarà altresì pubblicato nel profilo di committente dell'Autorità ([https://www.arera.it/it/bandi\\_gara.htm](https://www.arera.it/it/bandi_gara.htm)) nella corrispondente sezione della presente procedura di gara.

### **§ 2.3 - FORME DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra l'Autorità e gli operatori economici avvengono tramite la Piattaforma SINTEL e sono accessibili attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla Piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. Tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso la Piattaforma SINTEL dall'Amministrazione sono inviate anche all'indirizzo PEC dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione, secondo quanto indicato nel documento "Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma SINTEL".

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma SINTEL e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui al successivo art. 18, paragrafo 18.3, avvengono presso la Piattaforma SINTEL.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, nella propria istanza di partecipazione, l'indirizzo PEC, coincidente con la PEC inserita nella Piattaforma SINTEL, o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice.

Nel caso di comprovato malfunzionamento della Piattaforma SINTEL le comunicazioni verranno effettuate all'indirizzo PEC dell'Autorità [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it) e all'indirizzo PEC come indicato dai medesimi nella propria istanza di partecipazione.



Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC e/o di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Autorità; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

L'Autorità non si assume nessuna responsabilità in ordine alla mancata informazione agli altri componenti, né potrà essere considerata responsabile, in ipotesi di mancata o errata indicazione dei recapiti a cui inviare le comunicazioni, per il tardivo o il mancato recapito delle comunicazioni.

### ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Costituisce oggetto generale dell'appalto lo svolgimento di servizi di agenzia connessi all'ideazione ed alla realizzazione di campagne di comunicazione e d'informazione istituzionale dell'Autorità, nonché di servizi complementari di supporto alla DCSM, secondo termini e modalità riportate nel Capitolato tecnico, come descritto in termini generali all'art. 1 delle Condizioni di contratto.

Il contratto sarà stipulato "a misura" e la sua effettiva entità complessiva sarà definita in esito all'aggiudicazione efficace della procedura di gara sulla base dell'offerta economica presentata dall'aggiudicatario e risulterà a consuntivo in funzione dei servizi richiesti dall'Autorità ed effettivamente attivati.

Si ribadisce che l'Autorità si riserva la facoltà nel corso del contratto di non richiedere l'attivazione di nessun tipo di servizio, ovvero attivare parzialmente i servizi oggetto del contratto, senza che per questa evenienza l'aggiudicatario possa accampare pretese o indennizzi di qualsivoglia tipologia se non quanto effettivamente dovuto per i servizi già resi.

Ai sensi dell'art. 51 del Codice, si precisa che l'appalto è aggiudicato a lotto unico in quanto l'esecuzione da parte di un unico operatore economico consente di assicurare la necessaria coerenza dell'azione comunicativa, la continuità e la riconoscibilità della strategia e dello stile di comunicazione, l'uniformità della linea creativa, del tratto grafico e della modalità di gestione delle iniziative, nonché il coordinamento ottimale tra le diverse campagne di comunicazione.

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo stimato per tutta la durata complessiva del servizio (36 mesi)
1	Servizi di agenzia di comunicazione integrata e servizi di supporto complementari	79341400-0	P	1.227.000,00
A) Importo totale soggetto a ribasso				1.227.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				0,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara				1.227.000,00

Il totale massimo presunto (c.d. "budget amministrativo") del valore del contratto pubblico viene stimato - in via puramente presuntiva e non vincolante - in complessivi 1.227.000,00 euro (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge ma **comprensivo anche dei costi necessari per l'acquisto degli spazi pubblicitari**) per tutta la durata complessiva dell'appalto (36 mesi).

Si ribadisce il carattere non vincolante del predetto importo; trattandosi di un contratto "a misura" la cui effettiva entità risulterà solo a consuntivo in funzione dei servizi effettivamente richiesti dall'Autorità (numero di campagne di comunicazione, servizi di supporto), ed eseguiti dall'aggiudicatario, in applicazione dei singoli costi derivanti dall'offerta economica presentata in sede di gara dal medesimo aggiudicatario.

L'appalto è finanziato con i mezzi ordinari dell'Autorità.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenza è stato stimato in euro 0,00 (zero/00). Infatti, in considerazione della natura dell'oggetto dell'appalto di cui alla presente gara ed a seguito di attenta valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze, si è accertato che i servizi e le attività oggetto del presente appalto non producono interferenze con le attività svolte dai lavoratori dell'Autorità e viceversa.

Stante la natura prettamente intellettuale delle prestazioni oggetto del servizio - ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice - non sono stati quantificati i costi della manodopera né è richiesta ai concorrenti l'indicazione dei costi della sicurezza attinenti all'appalto.

### § 3.1 – DURATA DELL'APPALTO

La durata massima del contratto è stabilita in 36 (trentasei) mesi dalla data di effettivo avvio del servizio stesso, come risultante dall'apposito verbale di inizio delle attività redatto tra le parti.

### § 3.2 – OPZIONE DI PROROGA TECNICA

L’Autorità si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà - ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice - di procedere, nelle more dell’indicanda nuova procedura di gara, ad una eventuale proroga del contratto per un periodo di tempo variabile fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi ed agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto in scadenza.

L’operatore economico aggiudicatario della presente procedura di gara è tenuto, sin d’ora, a garantire l’esecuzione delle prestazioni oggetto della proroga agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto.

Il valore globale stimato dell’appalto, calcolato ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 4, del Codice, è pari a complessivi 1.636.000,00 euro (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge ma comprensivo anche dei costi necessari per l’acquisto degli spazi pubblicitari), così suddiviso:

Importo complessivo a base di gara	Importo per proroga tecnica	Valore globale a base di gara
1.227.000,00	409.000,00	1.636.000,00

### § 3.3 – REVISIONE PREZZI

A partire dalla seconda annualità contrattuale, l’Autorità - su richiesta dell’affidatario - procederà ad aggiornare, in aumento o in diminuzione, la percentuale di fee di agenzia offerta dall’aggiudicatario in sede di gara, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta di revisione e quello corrispondente (i) al mese di sottoscrizione del contratto oppure (ii) al mese dell’ultimo aggiornamento riconosciuto.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

### ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli 5 e 6.

Oltre a quanto specificato nel presente Disciplinare di gara, si intendono comunque applicabili ai soggetti ammessi alla presente gara tutte le disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici anche con specifico riferimento a quelle disposizioni relative sia agli operatori economici aventi sede in Italia che agli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Ai consorzi ed ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla procedura di gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (di seguito, per brevità, denominata “*aggregazione di retisti*”).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di retisti, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice **sono tenuti** ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; **a questi ultimi è vietato partecipare**, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. L’inosservanza di tale divieto comporta l’applicazione dell’articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza

di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 45, comma 2, lettera f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lettere b) e c), del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

#### **ART. 5 - REQUISITI GENERALI**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

**La mancata accettazione delle clausole** contenute nel *“Patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici”* e il mancato rispetto dello stesso **costituiscono causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Le relative dichiarazioni di insussistenza delle suddette condizioni ostative **dovranno essere rese** - a pena di esclusione - mediante il *“Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)”*.

In tal senso i concorrenti dovranno, preferibilmente, utilizzare il DGUE di cui al modello n. 2 allegato al presente Disciplinare in quanto appositamente adattato dall'Amministrazione alla presente gara, compilato secondo la *“Guida alla compilazione del DGUE”* in allegato al presente Disciplinare.

#### **ART. 6 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

**Gli operatori economici concorrenti dovranno altresì essere in possesso - a pena di esclusione - di tutti i requisiti speciali successivamente indicati ai paragrafi 6.1 e 6.2.**

I documenti richiesti agli operatori economici concorrenti ai fini della dimostrazione dei requisiti speciali (come successivamente specificati per ogni requisito speciale che lo prevede) devono essere trasmessi all'Autorità mediante AVCpass in conformità alla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera b), del Codice, saranno considerate **inammissibili** tutte le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di gara.

**§ 6.1 - REQUISITO SPECIALE DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.**

Ogni singolo operatore economico **deve - a pena di esclusione - essere in possesso dell'iscrizione** presso il registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta l'iscrizione al registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

**Solo in ipotesi di cooperativa o consorzio tra cooperative** è prevista - a pena di esclusione - anche l'iscrizione all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 (*ex registro prefettizio e schedario generale della cooperazione*) istituito presso il Ministero delle attività produttive.

Ai fini delle suddette dichiarazioni, i concorrenti dovranno, preferibilmente, utilizzare il DGUE di cui al modello n. 2 allegato al presente Disciplinare in quanto appositamente adattato dall'Amministrazione alla presente gara, compilato secondo la "*Guida alla compilazione del DGUE*" in allegato al presente Disciplinare.

Il requisito speciale dell'idoneità professionale non è né frazionabile né potrà costituire oggetto di avvalimento.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

La comprova del requisito verrà acquisita dall'Amministrazione anche tramite AVCpass.

**§ 6.2 - REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.**

Ogni singolo operatore economico **deve - a pena di esclusione - risultare in possesso di una adeguata capacità tecnica e professionale** (nei termini di seguito rappresentati alle lettere a) e b) **ed a tal fine deve - a pena di esclusione - dichiarare:**

- a) **la disponibilità di un gruppo di lavoro** (cfr. paragrafo 4.2 delle Condizioni di contratto) **che eseguirà in concreto le attività di cui al Capitolato tecnico, costituito da almeno n. 7 (sette) persone con le seguenti caratteristiche:**
- (i) **Account Director, con almeno tre anni** di esperienza nella gestione di progetti aventi ad oggetto campagne di comunicazione per clienti istituzionali (Pubbliche Amministrazioni nazionali e/o locali) e/o clienti privati (organizzazioni e aziende di media/grande dimensione), che abbia coordinato/diretto almeno una campagna di comunicazione nazionale, preferibilmente istituzionale, orientata ai cittadini;
  - (ii) **Direttore Creativo, con almeno tre anni** di esperienza nel ruolo ai fini della gestione di progetti e campagne di comunicazione che abbia effettuato, oltre alle campagne articolate su più mezzi di comunicazione (TV, radio, stampa, affissioni, ecc.), almeno una campagna ad alta creatività e fortemente innovativa per l'utilizzo dei canali social e digital;
  - (iii) **Copywriter, con almeno tre anni** di esperienza nella realizzazione di campagne di comunicazione nazionali;
  - (iv) **Graphic Designer, con almeno tre anni** di esperienza nella realizzazione di campagne di comunicazione nazionali;
  - (v) **Media Planner con almeno tre anni** di esperienza nel ruolo;
  - (vi) **Esperto di PR e Media relations con almeno tre anni** di esperienza nel ruolo nei settori economia e/o ambiente e/o energia;
  - (vii) **Esperto di social media strategy con almeno tre anni** di esperienza nel ruolo.

Con riferimento agli anni di esperienza minimali si precisa che:

- per anno si deve intendere un periodo di 12 (dodici) mesi, al netto di eventuali periodi di sovrapposizione tra incarichi diversi [ad esempio: se nel corso di 2 mesi sono stati svolti in contemporanea 3 incarichi, ai fini del computo dell'esperienza minimale rileveranno solo 2 mesi e non 6 mesi];
- non rilevano frazioni di anno: pertanto per il soddisfacimento del requisito dell'esperienza minimale occorre che ciascuna risorsa abbia maturato un periodo pari a 36 (trentasei) mesi nell'ambito richiesto.

**ATTENZIONE:** nella busta telematica “Busta amministrativa” di cui al successivo art. 14 **NON dovranno - a pena di esclusione - essere inseriti i curricula vitae** (resi sotto qualunque forma) **delle risorse** componenti il gruppo di lavoro, **ma solo la dichiarazione resa tramite la compilazione della Parte IV, sezione B “Capacità tecniche e professionali”, punto n. 1, del proprio DGUE.**

La comprova del requisito in argomento dovrà essere fornita mediante la produzione dei curricula vitae, resi anche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., delle risorse offerte, inseriti nel sistema AVCPass dall'operatore economico.

- b) **L'esecuzione, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea – periodo di riferimento in linea con quanto è stato rappresentato con il Comunicato del Presidente ANAC del 13 aprile 2021 ‘Impatto dell'emergenza sanitaria da Covid-19’ -, di almeno un servizio analogo.**

Ogni singolo operatore economico **deve - a pena di esclusione - avere eseguito, nei 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, almeno un servizio** (c.d. “servizio di punta”) **di ideazione, progettazione, realizzazione, diffusione – ivi inclusi la definizione del piano mezzi e l'acquisto dei relativi spazi - e monitoraggio di campagne di comunicazione per conto di committenti pubblici o privati , di importo non inferiore a 400.000,00 euro**, al netto degli oneri fiscali.

Gli operatori economici dovranno - tramite la compilazione della Parte IV, sezione B “Capacità tecniche e professionali”, punto n. 2, del proprio DGUE - dichiarare di **avere eseguito negli ultimi 5 anni almeno un servizio di ideazione, progettazione, realizzazione, diffusione e monitoraggio di campagne di comunicazione per conto di committenti pubblici o privati, di importo non inferiore a 400.000,00 euro.**

**A pena di esclusione** il servizio di ideazione, progettazione, realizzazione, diffusione – ivi inclusa la definizione del piano mezzi e l'acquisto dei relativi spazi - e monitoraggio di campagne di comunicazione richiesto:

- deve avere un valore pari o superiore a 400.000,00 euro, al netto degli oneri fiscali.
- deve essere stato concretamente realizzato, anche in parte, nel corso del quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta dell'Unione Europea.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

La comprova del requisito dovrà essere fornita mediante la produzione dei predetti documenti, inseriti nel sistema Avcpass dall'operatore economico.

Ai fini delle suddette dichiarazioni, i concorrenti dovranno, preferibilmente, utilizzare il DGUE di cui al modello n. 2 allegato al presente Disciplinare in quanto appositamente adattato dall'Amministrazione alla presente gara, compilato secondo la “Guida alla compilazione del DGUE” in allegato al presente Disciplinare.

Entrambi i criteri di selezione di cui alle precedenti lettere a) e b) sono frazionabili unicamente nei termini di cui ai successivi paragrafi 6.3 e 6.4 e potranno costituire oggetto di avvalimento secondo termini e modalità di cui al successivo art.7.

### § 6.3 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE,



## GEIE

In via preliminare si precisa che nel presente Disciplinare di gara, e nella specifica modulistica di riferimento, con il termine **associazione** si intende sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti che un consorzio ordinario di concorrenti, entrambi già formalmente costituiti alla data di presentazione dell'offerta o di futura costituzione ex art. 48, comma 8, del Codice.

Con riguardo a quanto in precedenza definito - ai soli sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 2, del Codice - la prestazione inerente i servizi di agenzia di comunicazione integrata e servizi di supporto complementari, così come individuati all'art. 2 del Capitolato tecnico, viene individuata come la "principale". L'oggetto dell'appalto non prevede lo svolgimento di prestazioni "secondarie".

Per quanto sopra definito in termini di prestazioni principali, le associazioni ammesse potranno essere solo di tipo orizzontale e, conseguentemente, ogni componente l'associazione (mandataria e mandante) deve eseguire - sia pure in parte - ogni prestazione oggetto del contratto.

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice, ivi compreso le associazioni di futura costituzione ex art. 48, comma 8, del Codice, devono possedere - a pena di esclusione - i requisiti speciali di partecipazione (precedenti paragrafi 6.1 e 6.2) nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese.

La loro partecipazione avverrà anche con l'osservanza di quanto specificatamente disciplinato negli artt. 47 e 48 del Codice.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Con riferimento ai criteri di selezione di cui ai precedenti paragrafi 6.1 e 6.2, si stabilisce che:

- (a) **il requisito dell'iscrizione** presso il registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato **di cui al precedente art. 6, paragrafo 6.1, deve essere posseduto da:**
- **ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;**
  - **ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.**
- (b) **l'eventuale requisito di iscrizione** all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 **di cui al precedente art. 6, paragrafo 6.1, deve essere posseduto da:**
- **ciascuna impresa cooperativa o consorzio tra cooperative che compongono l'associazione;**
  - **ciascuna impresa cooperativa o consorzio tra cooperative aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;**
- (c) **il requisito di capacità tecnica e professionale indicato al paragrafo 6.2, lettera a), dovrà - a pena di esclusione - essere posseduto dall'associazione nel suo complesso.**
- (d) **il requisito di capacità tecnica e professionale indicato al paragrafo 6.2, lettera b), dovrà - a pena di esclusione - essere posseduto da una delle imprese che compongono l'associazione.**

## Precisazioni

Le associazioni sono tenute - a pena di esclusione - a presentare l'istanza di partecipazione, completa di tutti gli allegati in essa indicati, utilizzando, preferibilmente, il modello n. 1-quater.

L'istanza deve essere presentata congiuntamente dall'associazione e sottoscritta da tutti i legali rappresentanti di ogni singolo operatore economico componente l'associazione.

In ipotesi di raggruppamenti temporanei già costituiti, all'istanza di partecipazione dovrà essere allegato il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata e la relativa procura è conferita al legale rappresentante della mandataria.



In ipotesi di Consorzi ordinari di concorrenti all'istanza di partecipazione dovrà essere allegato lo statuto costitutivo del Consorzio ordinario di concorrenti, dal quale evincere la costituzione effettiva del Consorzio ordinario, la sua composizione ed il mandato di rappresentanza conferito alla mandataria dalle altre consorziate.

#### **§ 6.4 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

**I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice** devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice alle proprie imprese consorziate non costituisce subappalto.

I consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le imprese consorziate indicate come esecutrici, senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti dell'Autorità.

- (a) il requisito dell'iscrizione presso il registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al precedente art. 6, paragrafo 6.1, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
- (b) l'eventuale requisito di iscrizione all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 di cui al precedente art. 6, paragrafo 6.1, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici, qualora si tratti di consorzio tra cooperative o imprese cooperative;
- (c) i requisiti di capacità tecnica e professionale indicati al paragrafo 6.2, lettera a) e lettera b), devono essere posseduti:
  - per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
  - per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

#### **Precisazioni**

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera b), del Codice sono tenuti - a pena di esclusione - a presentare l'istanza di partecipazione utilizzando, preferibilmente, il modello n. 1-bis, completa di tutti gli allegati in essa indicati.

Nell'istanza di partecipazione il consorzio, tra l'altro, è tenuto - a pena di esclusione - ad indicare per quali consorziati (che eseguiranno in concreto il servizio) il medesimo concorre.

Alle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere è fatto divieto - a pena di esclusione sia del consorzio sia del consorziato - di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura di gara.

Il consorzio è tenuto a presentare, in allegato alla propria istanza di partecipazione, copia conforme all'originale dell'atto di costituzione e dello statuto del consorzio con l'indicazione delle imprese consorziate.

I consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lettera c), del Codice sono tenuti - a pena di esclusione - a presentare l'istanza di partecipazione predisposta, preferibilmente, utilizzando il modello n. 1-ter, completa di tutti gli allegati in essa indicati.

Nell'istanza di partecipazione, il consorzio stabile è tenuto ad indicare se il medesimo concorre per sé, e quindi eseguirà direttamente il servizio, ovvero - laddove concorra per propri consorziati - la ragione sociale dei medesimi consorziati che eseguiranno in concreto il servizio.

Alle imprese consorziate per le quali il consorzio stabile ha dichiarato di concorrere è fatto divieto - a pena di esclusione sia del consorzio sia del consorziato - di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura di gara.

Non sono ammessi consorzi stabili nella cui composizione risulti la presenza anche di una sola impresa facente parte di altri consorzi stabili.

Il consorzio stabile è tenuto - a pena di esclusione - a presentare, in allegato alla propria istanza di partecipazione, copia conforme all'originale dell'atto di costituzione e dello statuto del Consorzio con l'indicazione delle imprese consorziate. In tal senso si rammenta che deve chiaramente evincersi anche la composizione del consorzio stabile, il quale deve - a pena di esclusione - essere formato da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

#### **ART. 7 - AVVALIMENTO**

Ai sensi e per l'effetto delle specifiche disposizioni di cui all'articolo 89 del Codice, **ogni operatore economico** - nelle forme di cui al precedente art. 4 - **può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei soli criteri di selezione di cui al**

**precedente art. 6, paragrafo 6.2, lettera a) e lettera b)**, inerente i requisiti speciali di capacità tecnica e professionale, **avvalendosi** delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti all'associazione, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'avvalimento è **obbligatorio** per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

**Non è consentito** l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al precedente art. 5 e del requisito speciale dell'idoneità professionale di cui al precedente art. 6, paragrafo 6.1.

Il ricorso all'avvalimento per i requisiti speciali di capacità tecnica e professionale di cui al precedente art. 6, paragrafo 6.2, comporta che l'ausiliaria debba:

- i. possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- ii. rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso l'Autorità, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

**A pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

**A pena di esclusione**, il contratto di avvalimento stipulato tra il concorrente e l'impresa ausiliaria ha natura tipicamente onerosa e, qualora nel contratto non emerga un corrispettivo in favore dell'impresa ausiliaria, deve comunque emergere dal testo contrattuale un interesse - di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale - che abbia indotto l'impresa ausiliaria ad assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento e le connesse responsabilità.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci **si procede all'esclusione** del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, verrà imposto, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, l'esigenza verrà comunicata al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al precedente art. 2, paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine di 15 giorni per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta (es. sottoscrizione digitale).

La mancata totale indicazione, nel contratto di avvalimento, dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento** e, quindi, si procederà **all'esclusione** del concorrente.

L'operatore economico che intende avvalersi dovrà:

- a. **presentare** (oltre al proprio) **anche il DGUE** (di cui al modello n. 2) distinto, e debitamente compilato, **per ogni singola impresa ausiliaria** che presta il/i requisito/i di cui il concorrente risulta carente;
- b. **presentare la dichiarazione di cui al modello n. 3** predisposta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria;
- c. **presentare**, in originale o copia autentica e sottoscritto antecedentemente i termini di scadenza per la

partecipazione alla presente gara, **il contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei suoi confronti a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e i mezzi necessari per tutta la durata del contratto indicata al precedente art. 3;

- d. **presentare copia del “Patto di integrità tra l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici”**, sottoscritta per accettazione da parte dell'impresa ausiliaria;
- e. **presentare il PASSOE**, di cui al successivo art. 14, paragrafo 14.3, punto 1, **dell'ausiliaria**.

Tutti i predetti documenti dovranno essere inseriti nella “Busta amministrativa” di cui al successivo art. 14.

#### **ART. 8 – SUBAPPALTO**

In ragione della natura altamente specialistica delle attività – prettamente intellettuali – di ideazione, progettazione, realizzazione di campagne di comunicazione e d'informazione istituzionale dell'Autorità e di supporto oggetto dell'appalto, nonché delle loro modalità esecutive che richiedono omogeneità nell'espletamento delle prestazioni e un costante controllo della conformità della creazione comunicativa alle esigenze comunicative istituzionali dell'Autorità che presuppone un'interazione diretta tra affidatario e amministrazione, non viene ammesso il subappalto.

#### **ART. 9 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI COSTITUZIONE**

Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, dovranno presentare a corredo dell'offerta:

- a) **una garanzia (cauzione) provvisoria** resa ai sensi dell'art. 93 del Codice. **Ai fini della presente procedura di gara la garanzia provvisoria deve - a pena di esclusione - essere pari al due per cento del valore globale massimo stimato per il servizio oggetto della presente procedura di gara come determinato al precedente art. 3, paragrafo 3.2, corrispondente di conseguenza a 32.720,00 euro**, fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice per le possibili riduzioni del predetto valore come di seguito specificato.
- b) **una dichiarazione di impegno** - da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria - **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva**, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario (*cf. art. 7 delle condizioni di contratto*). **Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.**

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

#### **La garanzia provvisoria, a scelta del concorrente, può essere costituita:**

- (i) **in titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Autorità; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- (ii) *fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231*: **in contanti, con bonifico, in assegni circolari**, con versamento presso la Banca Popolare di Bari S.p.a., via Baracchini Flavio n. 2 - 20123 Milano, IBAN: IT 30 Y 05424 01601 000001004001;
- (iii) **da fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti

internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) **contenere** espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- 2) **essere intestata** a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- 3) **essere conforme** allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 gennaio 2018, n. 31, pubblicato in GU n. 83 del 10 aprile 2018 - suppl. ordinario n. 16;
- 4) **avere validità per almeno 180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta di cui al successivo art. 12;
- 5) **essere sempre sottoscritta dal garante**;
- 6) **prevedere espressamente**:
  - a. la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, secondo comma, del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. l'impegno a rendere operativa la garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione;
  - d. l'impegno del medesimo fideiussore a rilasciare, nel caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva di cui all'art. 7 delle Condizioni di contratto. In tal senso si ribadisce ulteriormente che tale impegno:
    - (i) non è richiesto in ipotesi di partecipazione da parte di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
    - (ii) può essere assunto anche da un soggetto diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria. In tale ipotesi il concorrente dovrà - a pena di esclusione - presentare anche la specifica ed autonoma dichiarazione di impegno rilasciata dal soggetto diverso;
  - e. **prevedere una clausola di impegno** del garante a rinnovare, su richiesta dell'Autorità, la garanzia nel corso della procedura nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma SINTEL, in conformità a quanto richiesto nel successivo art. 14, in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lettera p), del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. A riguardo si precisa che non viene ammessa la sottoscrizione digitale che comporti la necessità di accedere ad un sito terzo ai fini della verifica dell'autenticità della polizza o della firma digitale;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.);
- duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.Lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma SINTEL il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e della sua eventuale proroga è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire delle riduzioni di cui alla citata disposizione normativa, l'operatore economico concorrente (ovvero tutti i concorrenti associati) deve dichiararne il possesso allegando alla garanzia presentata una dichiarazione (resa dal legale rappresentante) attestante il possesso del presupposto che giustifichi la riduzione stessa, nonché dimostrarlo allegando, altresì, idonea documentazione.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti all'associazione, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

**Non è sanabile** - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

L'Amministrazione, tempestivamente e comunque entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione della procedura di gara, provvederà allo svincolo della cauzione provvisoria per gli operatori economici non aggiudicatari della procedura di gara.

Per l'operatore economico aggiudicatario della gara lo svincolo della cauzione provvisoria avverrà successivamente alla stipula del contratto.

Resta salva la possibilità di svincolare la medesima cauzione nel corso del procedimento, solo ed esclusivamente su espressa richiesta scritta del concorrente, previa valutazione da parte dell'Amministrazione delle conseguenze dello svincolo anticipato rispetto sia alla normativa vigente che all'eventuale pregiudizio per la posizione della medesima Amministrazione nei confronti del soggetto che ne richiede lo svincolo.

#### **ART. 10 - SOPRALLUOGO**

In considerazione della natura del servizio non è previsto il sopralluogo.

#### **ART. 11 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE**



**Il codice identificativo di gara (CIG) della presente procedura di gara è 94064407D8.**

Gli operatori economici concorrenti **sono tenuti - ai sensi della delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione** (di seguito anche denominata “ANAC”) **del 21 dicembre 2021, n. 830 - a versare**, a favore dell’ANAC, **il contributo pari a 140,00 euro (centoquaranta).**

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

**Costituisce causa di esclusione l’omesso versamento del contributo entro la data di presentazione dell’offerta** stabilita al successivo art. 12, conseguentemente non si intendono regolarizzabili versamenti effettuati in data successiva a quella prevista per la presentazione dell’offerta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta l’Autorità accerterà il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass messo a disposizione dall’ANAC.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel precitato sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata mediante soccorso istruttorio, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento ovvero in caso di pagamento effettuato successivamente alla data di presentazione dell’offerta, l’Autorità procederà ad escludere il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.

#### **ART. 12 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

**L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere trasmesse esclusivamente** in formato elettronico, attraverso la Piattaforma SINTEL (all’indirizzo internet <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>) **entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 14.00 del 15 novembre 2022, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura** in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

**La Piattaforma SINTEL non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.**

Ai fini della predisposizione e presentazione dell’offerta e della relativa documentazione a corredo - fermo il rispetto di quanto previsto nel presente Disciplinare - si rimanda altresì al documento “*Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma SINTEL*” ed al documento di supporto “*La procedura in SINTEL*”, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara.

Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta e che non siano già originariamente in formato pdf devono essere convertiti in formato pdf fatta salva la precisazione di cui al successivo art. 15 punto 15.1 (relativo alla possibilità di allegazione di documenti diversi dal pdf).

**Si ribadisce che il concorrente, a pena di esclusione, dovrà portare a compimento il percorso guidato “Invia offerta” entro il termine perentorio di presentazione delle offerte indicato in precedenza.**

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine sopraindicato, anche atteso che la Piattaforma SINTEL non accetta offerte - con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step “Invia offerta” sopra richiamato - presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Si specifica che si concretizza invio dell’offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dai percorsi ed “Invia offerta”.

La Piattaforma SINTEL darà comunicazione, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del Codice, del corretto invio dell’offerta all’indirizzo e-mail indicato dall’operatore economico in fase di registrazione.

La presentazione dell’offerta mediante SINTEL, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima.

**Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi a SINTEL entro un termine adeguato rispetto all’articolazione delle fasi descritte ed al numero dei lotti cui il concorrente intende partecipare.**

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma SINTEL si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.



**Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 Mbyte per singolo file.** Si rinvia in ogni caso al Documento *“Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma SINTEL”*.

Non verranno considerate valide dalla Piattaforma SINTEL le offerte plurime, condizionate o alternative.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

**Tutte le dichiarazioni a corredo dell'offerta di cui al successivo art. 14, nonché tutta la documentazione costituente sia l'offerta tecnica di cui al successivo art. 15 che l'offerta economica di cui al successivo art. 16, devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, a pena di esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.**

**Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.**

**La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.**

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83 comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Autorità potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La Piattaforma SINTEL consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai fini delle modalità di registrazione degli operatori economici in forma aggregata/associata per la partecipazione alla presente procedura di gara, si rimanda, in particolare, al paragrafo 6.4 del manuale *“Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma SINTEL”*.

### **ART. 13 - SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale contenuto nell'istanza di partecipazione di cui ai modelli predisposti dall'Amministrazione, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, **con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica**, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta; in ogni caso il procedimento di regolarizzazione documentale non potrà essere strumentalmente utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito o di una condizione di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Nello specifico, e fermo quanto già rappresentato nel presente Disciplinare, valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa richiesta sono sanabili ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio l'Autorità assegnerà al concorrente coinvolto nel procedimento un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma SINTEL dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, l'Autorità procederà a disporre l'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Autorità potrà chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell'Autorità invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### **ART. 14 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "BUSTA AMMINISTRATIVA"**

**La busta amministrativa deve contenere la documentazione come indicata ai successivi paragrafi 14.1, 14.2 e 14.3, ivi compreso eventuali allegati in essi richiamati, in relazione alle diverse forme di partecipazione.**

**Tutti i documenti che compongono la documentazione amministrativa richiesta dovranno essere sottoscritti digitalmente e inseriti sulla Piattaforma SINTEL in un'unica cartella .zip (o equivalente).** La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.

All'interno del percorso "Invia offerta", disponibile nel "Dettaglio" della procedura, l'operatore economico dovrà indicare la forma di partecipazione alla presente procedura ed inserire la cartella .zip contenente tutta la documentazione richiesta ai successivi paragrafi 14.1, 14.2 e 14.3, nonché la documentazione eventuale indicata ai successivi paragrafi 14.4 e 14.5.

#### **§ 14.1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE**

**L'istanza di partecipazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, dovrà essere redatta in bollo da euro 16,00 ed utilizzando preferibilmente i seguenti modelli predisposti dall'Amministrazione in funzione della forma di partecipazione del concorrente:**

- a. modello n. 1 se partecipa in forma singola;
- b. modello n. 1-bis se partecipa in forma di Consorzio ex art. all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice;
- c. modello n. 1-ter se partecipa in forma di Consorzio stabile all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice;
- d. modello n. 1-quater se partecipa in una qualunque forma associativa (RTI, Consorzio ordinario, GEIE, aggregazione di imprese di rete) sia costituita che costituenda.

Ciascun operatore economico concorrente - per il tramite dell'istanza di partecipazione - rende, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., ulteriori dichiarazioni integrative e funzionali alla procedura di gara.

**Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge n. 76/20.**

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Autorità (reperibile su [https://www.arera.it/allegati/che\\_cosa/codice\\_etico.pdf](https://www.arera.it/allegati/che_cosa/codice_etico.pdf)) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il *patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici*. (cfr. "Misura M11" del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 adottato dall'Autorità giusta deliberazione del 25 gennaio 2022, 21/2022/A). La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al successivo art.25.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

L'istanza e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di associazioni o GEIE già costituiti al momento della presentazione dell'offerta: dalla mandataria/capofila già designata dalle mandanti;
- nel caso di associazioni o GEIE non ancora costituiti al momento della presentazione dell'offerta: da tutti i soggetti che costituiranno la futura associazione o GEIE;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve

essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

L'istanza di partecipazione può anche essere sottoscritta da un procuratore dell'operatore economico concorrente munito di idonei poteri di rappresentanza.

In tale ipotesi dovrà essere allegata all'istanza:

- una copia conforme all'originale della procura attestante i poteri di rappresentanza conferiti al soggetto (*tra cui la rappresentanza verso tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e di firmare ogni atto inerenti la partecipazione a gare pubbliche*);
- oppure - nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura - la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura (in tale ultima ipotesi l'Amministrazione procederà direttamente ad acquisire la visura camerale al fine delle proprie verifiche).

**All'istanza di partecipazione devono essere allegati tutti i documenti come richiamati espressamente nella medesima istanza.**

Sono esenti dalla presentazione dell'istanza le imprese ausiliarie in ipotesi di ricorso all'avvalimento da parte del concorrente.

#### **Attenzione:**

**Ai fini dell'assolvimento della marca da bollo**, la domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Ai sensi degli artt.19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.

#### **§ 14.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)**

**Ai fini dell'ammissione alle successive fasi procedurali della gara, ogni operatore economico concorrente dovrà presentare, tramite Piattaforma SINTEL, il proprio DGUE di cui all'art. 85 del Codice reso ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., predisposto in conformità al modello n. 2 appositamente adattato per la presente procedura di gara e compilato secondo la "Guida alla compilazione del DGUE" in allegato al presente Disciplinare.**

Il concorrente presenta, inoltre, il DGUE per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

#### § 14.3 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO

**L'operatore economico concorrente deve presentare, sulla Piattaforma SINTEL, anche la seguente ulteriore documentazione:**

1. **il PASSOE** rilasciato dall'ANAC a seguito dell'avvenuta registrazione del concorrente al sistema AVCpass ai fini delle verifiche di cui al successivo art. 19:

(i) **dell'operatore economico concorrente;**

(ii) **delle imprese ausiliarie** (queste ultime solo qualora l'operatore economico concorrente abbia dichiarato di ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui al precedente art. 7).

Si precisa che qualora l'ANAC non renda disponibile per tempo il "PASSOE" il concorrente dovrà presentare una propria autodichiarazione di avvenuta registrazione al sistema AVCpass e produrre successivamente, a semplice richiesta dell'Amministrazione, lo stesso "PASSOE" una volta acquisito;

2. **la garanzia a corredo dell'offerta** (cauzione provvisoria) di cui al precedente art. 9.

Gli operatori economici concorrenti (ovvero tutti i concorrenti associati) che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, rispetto al valore indicato nel precedente art. 9 dovranno anche presentare una dichiarazione (resa dal legale rappresentante) attestante il possesso del presupposto che giustifichi la riduzione stessa, nonché dimostrarlo allegando, altresì, idonea documentazione (esempio copia conforme delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice) che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

3. **copia sottoscritta per accettazione** del "*Patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici*".

Il predetto documento deve essere presentato da qualunque operatore economico - singolo, consorzio o partecipante in qualunque forma di consorzio/associazione - che intenda partecipare alla gara, nonché da qualunque impresa ausiliaria in ipotesi di avvalimento dell'operatore economico concorrente.

Il Patto di integrità dovrà essere reso per accettazione dal concorrente previa sottoscrizione digitale da parte del titolare o del legale rappresentante di ogni impresa concorrente o da persona avente il potere di rappresentarlo e impegnarlo formalmente;

4. **la ricevuta o lo scontrino** del versamento del contributo pari a 140,00 euro a favore dell'ANAC, secondo termini e modalità di cui al precedente art. 11.

**Si rammenta che - in ipotesi di ricorso all'istituto dell'avvalimento - il concorrente dovrà anche presentare la documentazione di cui al precedente art. 7, lettere a), b), c), d), e).**

#### § 14.4 - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

#### § 14.5 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione - all'interno del modello 1-quater di cui al precedente paragrafo 14.1 - delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.



**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione - all'interno del modello 1-quater di cui al precedente paragrafo 14.1 - sottoscritta dalle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione - all'interno del modello 1-quater di cui al precedente paragrafo 14.1 - resa da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



## ART. 15 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “BUSTA TECNICA”

Nel secondo step del percorso guidato “Invia Offerta”, il concorrente deve inserire la documentazione costituente la propria offerta tecnica predisposta nei termini di cui ai successivi punti da 15.1 a 15.6, necessaria al fine della valutazione, e conseguente attribuzione dei punteggi qualitativi, del parametro “*componente qualitativa dell’offerta*” descritto al successivo art. 17, paragrafo 17.1.

**15.1** Al fine della valutazione del sub-criterio “*qualità e articolazione dell’idea creativa*” - di cui al n.1, **sottopunto 1.1**, della tabella n.1 di cui al successivo art. 17, paragrafo 17.1 - **il concorrente dovrà predisporre, con riferimento al brief per la creatività del progetto cornice “CAMPAGNA FINE TUTELA DOMESTICI” (paragrafo 1 dell’allegato 1 al presente Disciplinare di gara) un proprio progetto creativo da rendere su file pdf**, che contenga tutti i seguenti elementi:

**15.1.1)** *spot 30” TV;*

**15.1.2)** *spot 30” Radio;*

**15.1.3)** *pilota per pubblicità tabellare stampa;*

**15.1.4)** *proposte di ogni formato ritenuto idoneo e necessario per illustrare anche lo sviluppo della campagna in ambito web e social*

L’operatore economico potrà, **in aggiunta alla predetta relazione illustrativa del progetto creativo resa in formato pdf**, caricare a Sistema SINTEL anche documenti illustrativi degli elementi di cui ai precedenti punti da 15.1.1) a 15.1.4) realizzati in formati diversi dal pdf purchè comunque sottoscritti digitalmente.

Quanto rappresentato dal concorrente costituirà oggetto di valutazione per il sub-criterio di cui al n.1, **sottopunto 1.1**, della tabella n.1 di cui al successivo art. 17, paragrafo 17.1 ed il cui punteggio ( $P_{q1.1}$ ) è stabilito fino ad un massimo di 26 punti ed avverrà con le modalità riportate al medesimo **sottopunto 1.1**.

### ATTENZIONE

Considerato che è espressamente richiesto al concorrente la presentazione di un solo progetto creativo, si stabilisce sin d’ora che - in ipotesi di presentazione di più proposte creative - si procederà, con modalità che saranno comunicate ai concorrenti, mediante sorteggio pubblico da parte della Commissione giudicatrice ad individuare l’unica proposta di progetto creativo che sarà oggetto di valutazione.

**15.2** Al fine della valutazione del sub-criterio di valutazione “*funzionalità e rispondenza dell’idea creativa agli obiettivi di comunicazione dell’Autorità*” - di cui al n.1, **sottopunto 1.2**, della tabella n.1 di cui al successivo art. 17, paragrafo 17.1 - **il concorrente dovrà predisporre, con riferimento al brief per la creatività del progetto cornice “CAMPAGNA FINE TUTELA DOMESTICI” (paragrafo 1 dell’allegato 1 al presente Disciplinare di gara), un’apposita relazione che illustri come la propria proposta creativa offerta intenda rispondere agli obiettivi di comunicazione dell’Autorità.**

Quanto rappresentato dal concorrente costituirà oggetto di valutazione per il sub-criterio di cui al n.1, **sottopunto 1.2**, della tabella n.1 di cui al successivo art. 17, paragrafo 17.1 ed il cui punteggio ( $P_{q1.2}$ ) è stabilito fino ad un massimo di 24 punti ed avverrà con le modalità riportate al medesimo **sottopunto 1.2**.

**15.3** Al fine della valutazione del criterio di valutazione “*team di lavoro*” - di cui al n.2 della tabella n.1 di cui al successivo art. 17, paragrafo 17.1 - **il concorrente dovrà predisporre una apposita relazione descrittiva dell’esperienza posseduta da ciascuna delle 7 risorse, indicate all’art. 4 del Capitolato tecnico, che il concorrente metterà a disposizione dell’Autorità per l’esecuzione dell’appalto.**

**Alla relazione andranno allegati i curricula delle predette risorse.** Non è richiesta, al momento, l’indicazione nominativa delle persone messe a disposizione per cui i relativi *curricula* potranno essere resi in forma anonima.

Quanto rappresentato dal concorrente costituirà oggetto di valutazione per il criterio di cui al n. 2 della tabella n.1 di cui al successivo art. 17, paragrafo 17.1 ed il cui punteggio ( $P_{q2}$ ) è stabilito fino ad un massimo di 15 punti ed avverrà con le modalità riportate al medesimo **n. 2 della citata tabella n.1**.

**15.4** Al fine della valutazione del criterio di valutazione “*aspetti gestionali societari appositamente creati per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’Autorità*” - di cui al n. 3 della tabella n.1 di cui al successivo art. 17, paragrafo 17.1 - **il concorrente dovrà predisporre un’apposita relazione tecnica descrittiva nella quale dettagliare e descrivere l’apposita organizzazione aziendale ideata per la gestione dell’esecuzione del servizio, fornendo in particolare le seguenti indicazioni:**

**15.4.1** **descrizione della organizzazione aziendale appositamente creata per le finalità di cui alle Condizioni di contratto ed al Capitolato tecnico;**

**15.4.2** descrizione delle modalità di interazione con la struttura dell’Autorità preposta al servizio, con riferimento sia alla gestione del servizio richiesto che al supporto tecnico, operativo e funzionale da rendere;

**15.4.3** quant’altro ritenuto opportuno per meglio argomentare l’apposita organizzazione aziendale.

Quanto rappresentato dal concorrente costituirà oggetto di valutazione per il criterio di cui al n. 3 della tabella n.1 di cui al successivo art. 17, paragrafo 17.1 ed il cui punteggio ( $P_{q3}$ ) è stabilito fino ad un massimo di 9 punti ed avverrà con le modalità riportate al medesimo **n. 3 della citata tabella n.1.**

**15.5** Al fine della valutazione del sub-criterio di valutazione “*definizione del piano mezzi e professionalità del personale dedicato*” - di cui al n. 4, **sottopunto 4.1**, della tabella n.1 di cui al successivo art. 17, paragrafo 17.1 - **il concorrente dovrà predisporre, con riferimento al brief per la pianificazione degli spazi del progetto cornice “CAMPAGNA FINE TUTELA DOMESTICI” (paragrafo 2 dell’allegato 1 al presente Disciplinare di gara), un progetto di piano mezzi che fornisca ogni indicazione in merito ai seguenti elementi:**

**15.5.1** articolazione del piano mezzi (identificazione dei mezzi prescelti per la diffusione) che deve prevedere la diffusione di almeno una delle iniziative *above the line* formulate nel progetto (idea) creativo di cui al precedente punto 15.1, oltre quelle ritenute opportune di *below-the-line*;

**15.5.2** identificazione della porzione di budget “nettissimo” (*ossia al netto di tutti gli sconti commerciali e di agenzia, e tenendo conto della base di riferimento complessiva a disposizione pari a 400.000,00 euro net net*) da destinare alla *diffusione* su ciascun mezzo prescelto e per ciascuna iniziativa di comunicazione proposta, fornendo, altresì, gli opportuni indicatori ove esistenti (*es: grp’s, cpc, etc.*) e il *timing* prescelto;

**15.5.3** descrizione di eventuali ulteriori iniziative di comunicazione extra-budget - cioè senza costi aggiuntivi per l’Autorità - che il concorrente intende proporre.

Quanto rappresentato dal concorrente costituirà oggetto di valutazione per il sub-criterio di cui al n. 4, **sottopunto 4.1**, della tabella n.1 di cui al successivo art. 17, paragrafo 17.1 ed il cui punteggio ( $P_{q4.1}$ ) è stabilito fino ad un massimo di 4 punti ed avverrà con le modalità riportate al medesimo **sottopunto 4.1.**

**15.6** Al fine della valutazione del sub-criterio di valutazione “*funzionalità e rispondenza della proposta di piano mezzi agli obiettivi di comunicazione dell’Autorità*” - di cui al n. 4, **sottopunto 4.2**, della tabella n.1 di cui al successivo art. 17, paragrafo 17.1 - **il concorrente dovrà predisporre, con riferimento al brief per la pianificazione degli spazi del progetto cornice “CAMPAGNA FINE TUTELA DOMESTICI” (paragrafo 2 dell’allegato 1 al presente Disciplinare di gara), una specifica relazione che illustri:**

**15.6.1** i razionali di progettazione, la funzionalità e la rispondenza, della propria proposta di piano mezzi offerta, alle esigenze ed agli obiettivi dell’Autorità;

**15.6.2** la coerenza strategica tra l’idea creativa, come proposta e offerta, e il piano di comunicazione presentato.

Quanto rappresentato dal concorrente costituirà oggetto di valutazione per il sub-criterio di cui al n. 4, **sottopunto 4.2**, della tabella n.1 di cui al successivo art. 17, paragrafo 17.1 ed il cui punteggio ( $P_{q4.2}$ ) è stabilito fino ad un massimo di 2 punti ed avverrà con le modalità riportate al medesimo **sottopunto 4.2.**

## ATTENZIONE

- **Costituisce causa di esclusione:**

(a) l’omessa presentazione, anche di uno solo, dei documenti di cui ai precedenti punti 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 e 15.6;

(b) un giudizio inferiore alla sufficienza assegnato dalla Commissione giudicatrice anche ad uno solo dei documenti di cui ai precedenti punti 15.1, 15.2, 15.5 e 15.6.

- La documentazione relativa all’offerta tecnica costituirà elemento contrattuale, laddove accettato dall’Amministrazione, del rapporto tra l’Autorità e l’aggiudicatario.

- Ogni documento presentato dal concorrente dovrà essere predisposto in modo chiaro ed inequivocabile e contenere eventualmente altre informazioni, anche non richieste, solo se pertinenti all’argomento purché sia assicurata la facile consultabilità e la rintracciabilità certa degli elementi specificatamente richiesti ai punti precedentemente indicati (da 15.1 a 15.6).

## NORME GENERALI

Ogni documento riferito all'offerta tecnica dovrà essere redatto in lingua italiana.

La documentazione riferita all'offerta tecnica:

- (i) non dovrà - **a pena di esclusione** - contenere alcuna indicazione di carattere economico e/o riferita all'offerta economica presentata;
- (ii) dovrà essere sottoscritta digitalmente negli stessi termini previsti per l'istanza di partecipazione di cui al precedente art. 14, paragrafo 14.1. Qualora l'offerta tecnica venga sottoscritta da un soggetto, munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell'operatore economico, diverso da chi ha sottoscritto la documentazione amministrativa, dovrà essere presentata una copia dell'atto formale attestante i poteri di rappresentanza conferiti al medesimo soggetto (tra cui la rappresentanza verso tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e di firmare ogni atto, incluse le offerte, inerenti alla partecipazione a gare pubbliche).

La mancata allegazione della copia dell'atto formale attestante i poteri di rappresentanza del soggetto - se diverso dal titolare o dal legale rappresentante o dal soggetto che ha sottoscritto la documentazione amministrativa - che ha sottoscritto ogni documento costituente l'offerta tecnica equivale a mancata sottoscrizione del medesimo documento.

#### **ART. 16 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "BUSTA ECONOMICA"**

**In via preliminare si precisa che la procedura di gara verrà svolta sulla Piattaforma SINTEL in modalità "totale/per valore percentuale al ribasso con formula allo sconto massimo".**

Conseguentemente, l'offerta economica dovrà essere formulata indicando **la percentuale di ribasso sul fee base di agenzia posto a base di gara, pari al 10%, per le attività di cui al punto 1), 2) e 3) del Capitolato tecnico. Per quanto riguarda il punto 1), tale fee base verrà applicato a tutti i servizi previsti, compresa l'elaborazione intellettuale della definizione del piano mezzi, ad esclusione del mero acquisto degli spazi media a cui verrà applicato un fee fisso del 2%** (quanto alle modalità di applicazione del citato fee di agenzia alle singole attività contrattuali, cfr. l'art. 6 delle Condizioni di contratto).

#### **Norme di carattere generale**

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla procedura di gara, offerte contenenti riserve o condizioni, ovvero offerte parziali o espresse in modo indeterminato o riferite ad altra gara o che richiamino documenti allegati ad altra procedura di gara o altro appalto, nonché offerte i cui valori si pongono al di sotto dei C.C.N.L di categoria e delle leggi previdenziali e assistenziali risultanti da atti ufficiali.

**Non sono ammessi, a pena di esclusione dalla procedura di gara, ribassi pari a zero.**

L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa, fatta salva la facoltà per l'Autorità di richiedere il differimento del predetto termine.

#### **§ 16.1 - OFFERTA ECONOMICA A SISTEMA**

Fermo quanto sopra detto, nel campo "Offerta economica" della Piattaforma SINTEL il concorrente, **pena l'esclusione dalla gara**, deve presentare la propria offerta economica così composta:

##### **(i) campo "Offerta economica"**

Indicare, nel campo "Offerta economica", il valore del ribasso unico (espresso in percentuale e con cinque cifre decimali) offerto da applicare sul fee base di agenzia posto a base di gara, pari al 10%, con riferimento alle attività di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 2 del Capitolato tecnico (si ribadisce che con riferimento al citato punto 1), il fee base verrà applicato a tutti i servizi previsti, compresa l'elaborazione intellettuale della definizione del piano mezzi, ad esclusione del mero acquisto degli spazi media a cui verrà applicato un fee fisso del 2%).

*[esempio: se un concorrente intende offrire un ribasso pari al 10% sul fee unico di agenzia posto a base di gara, sulla Piattaforma SINTEL andrà indicato il valore 10. In caso di aggiudicazione, a tale concorrente spetterà un fee unico di agenzia pari a 9, con le modalità di cui all'art. 6 delle Condizioni di contratto].*

##### **(ii) campo "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico"**

**Indicare in questo campo il valore zero** (cfr. quanto rappresentato all'ultimo cpv. del precedente art. 3 del presente Disciplinare).

##### **(iii) campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenza"**

**Indicare il valore zero.**

In conformità a quanto rappresentato all'ultimo cpv. del precedente art. 3 del presente Disciplinare di gara, non è richiesta l'indicazione dei costi del personale.

#### ART. 17 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

**La procedura di gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.**

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (qualitativa)	80,00 punti complessivi
Offerta economica	20,00 punti complessivi
<b>TOTALE</b>	<b>100,00 PUNTI</b>

L'aggiudicazione sarà effettuata all'operatore economico che avrà presentato l'offerta risultata economicamente più vantaggiosa, avendo ottenuto il punteggio complessivamente più alto, risultato dalla somma dei diversi punteggi parziali attribuiti ai parametri qualità - prezzo di seguito riportati e con le modalità indicate.

Il punteggio totale ( $P_{TOT}$ ) per ciascun concorrente sarà così determinato:  $P_{TOT} = P_{OT} + P_{OE}$

dove:

- per  $P_{OT}$  si intende la somma dei punteggi attribuiti ai singoli criteri/sub-criteri di valutazione dell'Offerta tecnica (componente qualitativa) di cui al successivo paragrafo 17.1
- per  $P_{OE}$  si intende il punteggio attribuito all'Offerta economica di cui al successivo paragrafo 17.3.

#### § 17.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (QUALITATIVA)

In via preliminare si precisa che i criteri/sub-criteri di valutazione dell'offerta qualitativa, rappresentati nel presente paragrafo, sono stati individuati dall'Autorità in quanto idonei ad evidenziare le caratteristiche delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze dell'Autorità.

Il punteggio dell'offerta tecnica ( $P_{OT}$ ) è attribuito sulla base dei criteri/sub-criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella n. 1 con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice (di seguito anche denominata "*Commissione*").

Dal numero 1 e fino al numero 4 della successiva tabella n. 1 sono definiti i criteri/sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica, le relative modalità di attribuzione e il punteggio massimo attribuibile.

**Tabella n. 1: criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica**

N.	Criterio di valutazione	Modalità di attribuzione	Punti "D" max
1	<b><i>Creatività del progetto cornice</i></b> <i>Punteggio così suddiviso:</i>  <i>1.1 Sub-criterio "Qualità e articolazione dell'idea creativa": da 0 a 26 punti</i>	(i) Il progetto creativo - predisposto nei termini di cui al precedente art. 15, punto 15.1 - sarà valutato dalla Commissione, a proprio insindacabile giudizio, con particolare riferimento:  a. alla qualità complessiva dell'idea creativa predisposta dal concorrente, in coerenza con quanto riportato nel Capitolato tecnico e nel brief per la creatività del progetto cornice "CAMPAGNA FINE TUTELA DOMESTICI" (paragrafo 1 dell'allegato 1 al presente Disciplinare di gara);	<b>50</b>

	<p><i>1.2 Sub-criterio “Funzionalità e rispondenza dell’idea creativa agli obiettivi di comunicazione dell’Autorità”: da 0 a 24 punti</i></p>	<p>b. alla chiarezza, memorabilità e distintività dell’idea creativa;</p> <p>c. all’equilibrio nella descrizione delle opportunità presenti nel mercato libero dell’energia al fine di evitare che il messaggio possa risultare ingannevole;</p> <p>d. alla coerenza dell’idea creativa proposta con lo “stile istituzionale” della comunicazione dell’Autorità;</p> <p>e. alla puntuale definizione dell’idea creativa, sua completezza e articolazione e qualità dei materiali usati;</p> <p>f. alla qualità delle proposte di ogni formato ritenuto idoneo e necessario per illustrare anche lo sviluppo della campagna in ambito web e social.</p> <p>(ii) La relazione - predisposta nei termini di cui al precedente art. 15, punto 15.2 - sarà valutata dalla Commissione, a proprio insindacabile giudizio, con particolare riferimento:</p> <p>a. all’adeguatezza ed all’efficacia dell’idea creativa in relazione all’obiettivo primario di informare sul ‘fine tutela’ per i clienti domestici, la tipologia di clienti finali più numerosa tra quelle che ancora non hanno scelto il mercato libero;</p> <p>b. alla funzionalità degli elementi creativi per massimizzare sia la notorietà del “fine tutela” che la comunicazione del ruolo istituzionale dell’Autorità a tutela dei consumatori.</p>	
2	<b>Team di lavoro</b>	<p>La proposta del team di lavoro - predisposta nei termini di cui al precedente art. 15, punto 15.3 - sarà valutata dalla Commissione, a proprio insindacabile giudizio con particolare riferimento a:</p> <p>a. alle professionalità e competenze delle risorse professionali, così come descritte nella relazione, e individuate in numero 7 risorse con esperienza minima di tre anni richieste al punto 4 del Capitolato tecnico. <b>Si precisa che, ai fini della valutazione delle risorse messe a disposizione, la competenza ed esperienza delle risorse dichiarata nel DGUE si intende minimale e non valutabile. Sarà pertanto valutata positivamente, ai fini dell’attribuzione del punteggio la sola esperienza e competenza ulteriore;</b></p> <p>b. alla esperienza specifica e aggiuntiva nei settori dell’ambiente e/o dell’energia da parte delle 7 risorse richieste al punto 4 del Capitolato tecnico.</p>	<b>15</b>
3	<b>Aspetti gestionali societari appositamente creati per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’Autorità</b>	<p>La relazione, predisposta nei termini di cui al precedente art. 15, punto 15.4, sarà valutata dalla Commissione, a proprio insindacabile giudizio, con particolare riferimento:</p> <p>a. al grado di incidenza ed efficacia della organizzazione proposta con particolare riferimento alle esigenze dell’Amministrazione nello svolgimento del servizio anche in termini di supporto;</p> <p>b. all’adeguatezza e alla flessibilità della struttura organizzativa proposta anche con riferimento alla gestione del contratto e delle eventuali criticità in sede di sua esecuzione.</p>	<b>9</b>



4	<p><b>Proposta di piano mezzi per la diffusione del progetto cornice</b></p> <p><i>Punteggio così suddiviso:</i></p> <p>4.1 Sub-criterio “Definizione del piano mezzi”: <b>da 0 a 4 punti</b></p> <p>4.2 Sub-criterio “Funzionalità e rispondenza della proposta di piano mezzi agli obiettivi di comunicazione dell’Autorità”: <b>da 0 a 2 punti</b></p>	<p>(i) Il progetto di piano mezzi - predisposto nei termini di cui al precedente art. 15, punto 15.5 - sarà valutato dalla Commissione, a proprio insindacabile giudizio, con particolare riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. alla proposta globale del piano mezzi in coerenza con quanto riportato nel Capitolato tecnico e nel brief per la pianificazione degli spazi del progetto cornice “CAMPAGNA FINE TUTELA DOMESTICI” (paragrafo 2 dell’allegato 1 al presente Disciplinare di gara);</li> <li>b. all’adeguatezza ed alla completezza dell’articolazione del piano e delle modalità di diffusione e credibilità in relazione al budget prescelto;</li> <li>c. alla funzionalità ed alla coerenza delle eventuali ulteriori iniziative di comunicazione extra-budget;</li> <li>d. alla rispondenza del piano alle disposizioni normative e regolamentari in materia.</li> </ul> <p>(ii) La relazione - predisposta nei termini di cui al precedente art. 15, punto 15.6 - sarà valutata dalla Commissione, a proprio insindacabile giudizio, con particolare riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. alla funzionalità ed alla rispondenza della proposta di piano mezzi con riferimento alle esigenze ed agli obiettivi dell’Autorità;</li> <li>b. alla coerenza strategica tra le proposte creative e il piano di comunicazione proposto.</li> </ul>	6
<b>Totale</b>			<b>80</b>

La Commissione, dopo avere determinato per ciascun criterio/sub-criterio di valutazione indicato nella sopra riportata tabella il relativo punteggio, provvederà per ciascun concorrente all’attribuzione del punteggio tecnico complessivo (P<sub>OT</sub>) relativo all’offerta tecnica (qualitativa) - previsto fino ad un massimo di 80 punti - sommando i singoli punteggi attribuiti per ogni singolo criterio/sub-criterio.

**Qualora non venisse assegnato il punteggio massimo complessivo di 80 punti verrà effettuato - direttamente dalla Piattaforma SINTEL - il procedimento di riparametrazione al fine di garantire il mantenimento del rapporto qualità/prezzo previsto.**

In tale ipotesi il miglior punteggio qualitativo complessivo ottenuto verrà riparametrato direttamente dalla Piattaforma SINTEL riportandolo al punteggio massimo (80 punti) al fine di assegnare alla migliore offerta qualitativa tutti i punti disponibili stabiliti e, conseguentemente, incrementando proporzionalmente tutti gli altri punteggi complessivi provvisori assegnati.

**§ 17.2 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DEI CRITERI/SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE DI CUI AI PUNTI DA 1 A 4 DELLA TABELLA N. 1 CHE PRECEDE**

Stante la natura dei criteri/sub-criteri di valutazione di cui ai punti da 1 al 4 della tabella n. 1, l’attribuzione del relativo punteggio avverrà con metodo qualitativo e ogni componente della Commissione attribuirà un coefficiente discrezionale, compreso tra zero e uno, legato al grado di giudizio di cui alla tabella di seguito riportata. La Commissione calcolerà la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione ai criteri in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo. Si procederà di seguito alla verbalizzazione del suddetto coefficiente medio, del corrispondente giudizio attribuito dalla Commissione e del relativo punteggio attribuito con le modalità qui di seguito rappresentate.



<i>Coefficiente</i>	<i>Grado di giudizio attribuito dalla Commissione</i>
1	Eccellente
0,9	Ottimo
0,8	Buono con caratteristiche particolarmente apprezzabili
0,7	Buono
0,6	Più che sufficiente
0,5	Sufficiente
0,4	Insufficiente
0,3	Del tutto insufficiente
0,2	Scarso
0,1	Eccessivamente scarso
0	Nessun elemento fornito

Si ribadisce che **verranno esclusi** dalla procedura di affidamento **i concorrenti che**, sulla base della valutazione formulata dalla Commissione, **non raggiungeranno un giudizio di “SUFFICIENTE” anche per uno solo dei sub-criteri di valutazione di cui ai punti 15.1, 15.2, 15.5 e 15.6 del precedente art. 15.**

L'attribuzione a ciascun concorrente del punteggio relativo a ciascun criterio/sub-criterio di valutazione avverrà applicando la seguente formula:

$$P = C \times Pmax$$

Dove:

- per C si intende il coefficiente, anche mediato aritmeticamente in funzione dei singoli giudizi di cui alla precedente tabella attribuiti al singolo concorrente da ogni componente della Commissione, assegnato al concorrente in esame per il criterio/sub-criterio di valutazione in esame;
- per P si intende il punteggio assegnato al singolo concorrente per il singolo criterio/sub-criterio di valutazione oggetto di esame;
- per Pmax si intende il punteggio massimo attribuibile al singolo criterio/sub-criterio di valutazione oggetto di esame e quindi rispettivamente:
  - i. 26 punti per il sub-criterio di valutazione di cui al n. 1, sottopunto 1.1, della tabella n. 1 di cui sopra;
  - ii. 24 punti per il sub-criterio di valutazione di cui al n. 1, sottopunto 1.2, della tabella n. 1 di cui sopra;
  - iii. 15 punti per il criterio di valutazione di cui al n. 2 della tabella n. 1 di cui sopra;
  - iv. 9 punti per il criterio di valutazione di cui al n. 3 della tabella n. 1 di cui sopra;
  - v. 4 punti per il sub-criterio di valutazione di cui al n. 4, sottopunto 4.1, della tabella n. 1 di cui sopra;
  - vi. 2 punti per il sub-criterio di valutazione di cui al n. 4, sottopunto 4.1, della tabella n. 1 di cui sopra.

### § 17.3 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Si rammenta in via preliminare che l'offerta economica dovrà essere predisposta dal concorrente in conformità alle disposizioni di cui al precedente art. 16.

La Piattaforma SINTEL provvederà ad applicare - ai fini dell'attribuzione del punteggio  $P_{OE}$  dell'offerta economica (stabilito in massimo 20 punti) - la seguente formula SINTEL, denominata “formula allo sconto massimo”:

$$Poe = \frac{So}{Smax} \times 20$$

Dove:

- per  $So$  si intende la percentuale unica di ribasso offerta dal singolo concorrente in esame.
- per  $Smax$  si intende il miglior  $So$  (valore più alto).

## **ART. 18 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La procedura di aggiudicazione si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dalla Piattaforma SINTEL.

**Trattandosi di procedura interamente telematica**, nella quale la segretezza e la immutabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei *log* di sistema di tutte le operazioni eseguite sulla Piattaforma SINTEL, **la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte**. I concorrenti riceveranno una tempestiva comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara direttamente tramite la Piattaforma SINTEL.

La prima seduta ha luogo il giorno 15 novembre 2022, alle ore 14.30. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma SINTEL.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma SINTEL almeno due giorni prima della data fissata.

La fase relativa alla verifica della documentazione amministrativa, ivi compreso l'eventuale ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, sarà effettuata dal RUP con il supporto del personale dell'Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità.

L'Amministrazione, stante la necessità di garantire il raggiungimento dei propri obiettivi prefissati, **aggiudicherà la gara anche alla presenza di una sola offerta valida** purché - ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice - ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si precisa altresì che la partecipazione alla presente procedura di gara, la formazione della graduatoria e la proposta di aggiudicazione non comportano per l'Amministrazione alcun obbligo di aggiudicazione né, per gli operatori economici, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell'Amministrazione stessa, fermo comunque che gli operatori economici offerenti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell'offerta.

L'Autorità si riserva - comunque e fatti salvi i casi espressamente previsti dal Codice - il diritto di non pervenire all'aggiudicazione della gara:

- (i) qualora le offerte venissero considerate non idonee, non conformi al principio di congruità e/o non adeguate alle proprie esigenze di bilancio;
- (ii) per sopravvenute ragioni di carattere pubblico;
- (iii) per proprie mutate esigenze tecnico e/o organizzative anche derivanti da norme di legge applicabili all'Autorità.

In particolare, e per tali ipotesi l'Amministrazione non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

Si precisa che allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, di cui al precedente art. 12, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma SINTEL e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla Piattaforma medesima in modo segreto, riservato e sicuro.

### **§ 18.1 - PRIMA FASE PROCEDURALE DELLA GARA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Nel corso della prima fase procedurale della gara si procederà alla:

- a) apertura della busta telematica amministrativa, scaricando dalla Piattaforma SINTEL la documentazione prodotta dai concorrenti;
- b) verifica della completezza e della conformità della documentazione amministrativa rispetto alle disposizioni contenute nel presente Disciplinare;
- c) redazione di apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra si provvederà a:

- a) attivare - se del caso - la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l'Autorità si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

### § 18.2 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

Le operazioni di valutazione delle offerte sia dal punto di vista tecnico/qualitativo che economico, e la conseguente attribuzione dei relativi punteggi, verranno effettuate dalla Commissione giudicatrice che sarà nominata dall'Autorità dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente art. 12 e sarà composta da un numero di tre commissari - esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto - di cui uno con funzione di Presidente, previa acquisizione di una loro dichiarazione circa la non sussistenza di cause ostative alla loro nomina ai sensi dell'art. 77, commi 4, 5 e 6, del Codice.

A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, se necessario, fornisce ausilio al RUP nell'eventuale procedimento di anomalia dell'offerta di cui al successivo paragrafo 18.4.

La Commissione giudicatrice, di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

### § 18.3 - APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA OFFERTA TECNICA E DELLA BUSTA TELEMATICA OFFERTA ECONOMICA

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa nei termini di cui al precedente paragrafo 18.1, la data e l'ora della seduta in cui si procederà all'apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta tecnica sono comunicate tramite la Piattaforma SINTEL ai concorrenti ammessi ai sensi del medesimo paragrafo 18.1.

Si procederà, in presenza della Commissione, all'apertura sulla Piattaforma SINTEL delle buste telematiche contenenti l'offerta tecnica di cui al precedente articolo 15, affinché la Commissione stessa possa procedere alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare, al loro esame, alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente Disciplinare.

Successivamente verranno caricati sulla Piattaforma SINTEL i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche. In particolare, una volta ricevuta comunicazione direttamente dalla Piattaforma SINTEL a mezzo PEC dell'accettazione dell'offerta tecnica, sarà possibile visualizzare il punteggio tecnico nel dettaglio della procedura "Graduatoria tecnica".

Successivamente si procederà, in presenza della Commissione, all'apertura sulla Piattaforma SINTEL delle buste telematiche contenenti i documenti relativi all'offerta economica richiesti al precedente articolo 16. La Piattaforma SINTEL procederà direttamente alla valutazione secondo i criteri e le modalità descritte al precedente paragrafo 17.2.

Si procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale ( $P_{TOT}$ ) per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

La Commissione, nell'ipotesi in cui due o più operatori economici che, con riferimento alla graduatoria complessiva della gara, conseguano il medesimo punteggio complessivo (somma dei punteggi riferiti alla componente qualitativa ed alla componente economica dell'offerta) più alto, procederà secondo le seguenti modalità:

- a) in prima istanza: verrà assunto come riferimento il punteggio complessivo effettivamente assegnato ai concorrenti, coinvolti nel procedimento, per la componente qualitativa dell'offerta. In tal caso, pertanto, il più alto punteggio qualitativo effettivamente assegnato determinerà l'ordine di merito della graduatoria complessiva della gara e verrà proposto aggiudicatario l'operatore economico al quale è stato assegnato il miglior punteggio complessivo (punteggio più alto) per la componente qualitativa dell'offerta senza nessuna operazione di riparametrazione;
- b) in seconda istanza: qualora (in esito al sub a) perduri la situazione di parità, si procederà - tramite la funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla Piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" e solo tra i rappresentanti dei concorrenti interessati dal procedimento - ad un esperimento migliorativo che riguarderà l'offerta economica.

Qualora nessuno degli operatori interessati dall'esperimento migliorativo proceda a migliorare la propria offerta economica o se la stessa non sia migliorabile, si procederà ad aggiudicare la procedura mediante sorteggio pubblico con modalità che saranno comunicate ai concorrenti posti al primo posto *ex aequo* nella graduatoria.

**ATTENZIONE:** con riferimento all'eventuale procedimento dell'anomalia dell'offerta e/o di congruità, come successivamente disciplinato al successivo paragrafo 18.4, l'Autorità procederà a richiedere le giustificazioni con

riferimento all'eventuale nuovo valore economico ottenuto mediante l'esperimento migliorativo. In tale ipotesi, pertanto, il concorrente dovrà, tra gli altri, giustificare il nuovo valore economico derivante dall'esperimento migliorativo e non quello offerto in sede di gara.

All'esito delle operazioni di cui sopra, SINTEL redigerà la graduatoria.

Della graduatoria viene data comunicazione agli operatori mediante Piattaforma SINTEL.

Qualora la Commissione individui, ai sensi di quanto previsto nel successivo paragrafo 18.4, offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP che procede alla verifica dell'anomalia ai sensi del medesimo paragrafo 18.4.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

#### **§ 18.4 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP procederà - autonomamente rispetto alla Piattaforma SINTEL e, se necessario, avvalendosi della Commissione - a valutare congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Verranno considerate "anomale" le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti per la presente procedura di gara (rispettivamente 20 e 80).

Ai fini del predetto calcolo saranno presi in considerazione i punteggi qualitativi (tecnici) effettivamente assegnati, ossia i punteggi non riparametrati.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre offerte non si procederà al procedimento di anomalia, restando comunque salva la facoltà per l'Amministrazione di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Ai fini del procedimento di anomalia verrà verificata la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

#### **ART. 19 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

All'esito conclusivo del procedimento di gara si darà corso a tutti i successivi adempimenti che comprenderanno anche i controlli sulle varie operazioni matematiche che hanno determinato l'attribuzione di punteggi, con la precisazione che l'Amministrazione adotterà, in esito a tali controlli, tutte le iniziative del caso (quali a titolo esemplificativo comunicazione a tutti gli offerenti, convocazione di ulteriori sedute e quant'altro necessario).

Previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del

Codice, sarà adottato il provvedimento di aggiudicazione.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

Ai fini della stipula del contratto, si provvederà:

- (i) ad effettuare le pubblicazioni previste per legge nonché ad inoltrare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del Codice;
- (ii) ad effettuare i controlli in capo all'operatore economico aggiudicatario sui requisiti di partecipazione previsti ai precedenti artt. 5 e 6. Tale verifica avverrà anche attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

**Conseguentemente tutti i partecipanti alla presente procedura di gara devono registrarsi** al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC ([www.avcp.it/portal/public/classic/](http://www.avcp.it/portal/public/classic/) - Servizi/ServiziAccessoRiservato - AVCpass Operatore economico) secondo le istruzioni ivi contenute e attenendosi alle istruzioni di cui al Manuale Utente pubblicato sul Portale dell'ANAC, indicando a sistema il CIG 94064407D8. Il sistema rilascia un "PASSOE" (Pass Operatore Economico) da inserire nella busta telematica amministrativa nei termini di cui al precedente art. 14, paragrafo 14.3.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura di gara concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, l'Amministrazione si riserva, con apposita comunicazione, di assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé, l'esclusione dalla presente procedura.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Successivamente verrà adottato il provvedimento di presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

#### **ART. 20 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., l'Autorità procederà alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

Il contratto - ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice - non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo il ricorrere dei presupposti di cui al comma 10 del medesimo art. 32 del Codice.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto - a pena di nullità - verrà stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica (firma digitale), secondo lo schema generale di cui alle Condizioni di contratto, appositamente integrato con l'offerta qualitativa ed economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara e non conterrà la clausola compromissoria.

Fermo quanto sopra l'operatore economico aggiudicatario dovrà, prima della stipula del contratto, costituire in favore dell'Autorità, la garanzia definitiva con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice.

La garanzia definitiva, resa ai sensi dell'art. 103 del Codice e con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del medesimo Codice, è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali



somme pagate in più rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'aggiudicatario.

La garanzia definitiva, resa nella forma di fideiussione (bancaria o assicurativa), può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice e deve, pena la sua non accettabilità, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva deve essere pari al 10% del valore contrattuale come derivante dall'aggiudicazione, al netto degli oneri fiscali.

Qualora la procedura di gara sia stata aggiudicata:

- a) con un valore complessivo dell'offerta economica "So" superiore al 10%: la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;
- b) con un valore complessivo dell'offerta economica "So" superiore al 20%: l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Al fine delle possibilità di riduzione dell'importo della garanzia definitiva si intendono applicabili le fattispecie previste al comma 7 dell'art. 93 del Codice. Per fruire delle riduzioni di cui alla citata disposizione normativa, l'aggiudicatario (nel caso di associazioni tutti i componenti la medesima), qualora non dichiarate e presentate in sede di gara, deve dichiararne il possesso allegando alla garanzia presentata una dichiarazione (resa dal legale rappresentante) attestante il possesso del presupposto che giustifichi la riduzione stessa, nonché dimostrarlo allegando, altresì, idonea documentazione (a titolo esemplificativo la copia conforme all'originale della certificazione posseduta).

L'importo effettivo della cauzione definitiva sarà chiaramente indicato nella comunicazione che verrà inviata all'aggiudicatario.

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze.

**Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di gara, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Autorità entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.**

Tali costi, all'attualità, sono stimati in misura puramente indicativa in 10.000,00 euro complessivi; rimane inteso che l'Autorità si riserva di rendere noto tempestivamente all'aggiudicatario - mediante apposita comunicazione - l'esatto ammontare del suddetto importo, dovuto a titolo di rimborso spese, che potrà variare anche in caso anche di eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando.

L'importo definitivo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente come beneficiario l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, da versare sul conto corrente bancario che verrà indicato dall'Autorità nella medesima comunicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

#### **ART. 21- OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso



di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

#### **ART. 22 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Autorità e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'Autorità al seguente link: <https://www.arera.it/it/trasparenza/dispgenerali.htm>

#### **ART. 23 - ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

#### **ART. 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia, ove l'Amministrazione fosse attore o convenuto, relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano con rinuncia di qualsiasi altro.

#### **ART. 25- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi degli artt. 6, 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), l'Autorità in qualità di titolare del trattamento informa che i dati personali acquisiti per la procedura di gara, ivi compresa la fase per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del concorrente.

Quanto al gestore della Piattaforma SINTEL si rimanda a ciò che è precisato al paragrafo 2 del documento "*Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma SINTEL*".

##### *1. Finalità del trattamento*

I dati forniti nell'ambito della complessiva procedura di gara vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della partecipazione alla procedura e relativi adempimenti di legge, ivi inclusa la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione e per la sua aggiudicazione, nonché in adempimento a precisi obblighi derivanti dalla normativa nazionale e/o comunitaria.

I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Autorità ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compreso gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

##### *2. Modalità del trattamento dei dati personali*

Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a raccogliere, registrare, organizzare, conservare, elaborare, modificare, selezionare, estrarre, utilizzare, interconnettere, comunicare, diffondere, cancellare, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in possesso dell'Autorità.

Ogni concorrente si impegna a comunicare all'Autorità tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.

I dati verranno inseriti dall'Autorità nelle pertinenti banche dati alle quali potranno accedere gli addetti incaricati al trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo ed elaborazione, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati, nonché l'esattezza, la conservazione e la pertinenza rispetto alle finalità dichiarate.

3. *Natura del conferimento*

Il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano partecipare alla procedura di gara e un eventuale rifiuto del conferimento comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

4. *Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati*

I dati potranno essere comunicati:

- al personale dell'Amministrazione che presta servizio presso l'Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse in quanto incaricati del trattamento o a quello in forza ad altri uffici dell'Autorità che svolgono attività attinente alla procedura di gara ed al conseguente contratto;
- a Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti che per normativa nazionale e/o comunitaria, nonché derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate, sono direttamente interessati al procedimento di affidamento ed alla sua aggiudicazione, nonché al contratto;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia di accesso applicabile ai contratti pubblici.

5. *Diritti del concorrente interessato*

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e 21 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

6. *Titolare del trattamento*

Titolare del trattamento è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, corso di Porta Vittoria n. 27, 20122 Milano.